



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 7204/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di lunedì sedici del mese di marzo, alle ore 19,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.....	<i>Sindaco</i>	8 MARINELLI GIOVANNA.....	<i>Assessore</i>
2 NIERI LUIGI.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINO ESTELLA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	10 MASINI PAOLO.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	11 PUCCI MAURIZIO.....	“
5 DANESE FRANCESCA.....	“	12 SABELLA ALFONSO.....	“
6 IMPROTA GUIDO.....	“	13 SCOZZESE SILVIA.....	“
7 LEONORI MARTA.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Improta, Leonori, Marinelli, Marino, Pucci e Scozzese.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 79

Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 "Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni".

Premesso che con la L. 15 gennaio 1992, n. 21, sono state definite le regole per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di Linea;

Che l'art. 5-bis della suddetta legge stabilisce che “i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”;

Che, pertanto, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 è stato disciplinato l'accesso dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente con autovetture rilasciate da altri Comuni, all'interno del territorio di Roma Capitale;

Che con tale deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 è stato altresì stabilito che i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altri comuni che hanno necessità di operare in modo continuativo sul territorio di

Roma Capitale, sempre nel rispetto della normativa di settore vigente, per assolvere ad un appalto di servizi aggiudicato da soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in conformità alle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal citato Decreto Legislativo, in luogo dei dati di cui al punto 7 e 8 di tale provvedimento, sono tenuti a comunicare committente, termini, modalità e durata del contratto con il quale prestano la propria attività nel territorio di Roma Capitale. E' facoltà dell'Amministrazione Capitolina, anche per il tramite di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., richiedere copia registrata del contratto di appalto e ogni altra utile informazione per contrastare l'esercizio non conforme alla normativa vigente, dell'autorizzazione NCC;

Che nello specifico il TAR Lazio, con Ordinanza n. 989/2015, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, l'istanza cautelare presentata con il ricorso proposto da A.N.I.Tra.V. – Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta Capitolina del 30 dicembre 2014, n. 379, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato;

Che il TAR Lazio con la predetta ordinanza ha rilevato “[...] che, allo stato, la deliberazione dell'Amministrazione Capitolina oggetto di impugnativa si limita a prescrivere meri obblighi di comunicazione (da effettuarsi on-line e, quindi, in tempo reale), con modalità complessive tali da non interferire con il regolare svolgimento del servizio di N.C.C., sia esso a viaggio o a tempo (in particolare per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati del committente e di comunicazione dei dati del servizio, questi ultimi limitati all'inizio e al chilometraggio) [...]”;

Che tuttavia il TAR Lazio ha altresì rilevato “[...] che appare meritevole di riesame:

- la parte del provvedimento relativa alla disciplina delle modalità semplificate previste per i titolari di appalti di servizi aggiudicati da soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, non essendovi alcuna ragione perché tali agevolazioni non debbano trovare applicazione anche ai contratti stipulati dagli N.C.C. con operatori privati (ad es., tour operator e agenzie di viaggio);
- la parte in cui si fa riferimento al “territorio” di Roma Capitale, senza precisare quali siano i confini rispetto ai quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione;
- l'omessa indicazione delle pertinenti modalità applicative per l'ipotesi prevista dall'art. 7 della L. n. 21 del 1992 (conferimento dell'autorizzazione a cooperative e/o consorzi) [...]”;

Che pertanto, nelle more della definizione del giudizio di merito, si intende ottemperare ai rilievi del TAR Lazio modificando e integrando la deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 come di seguito riportato:

- prevedendo che le modalità semplificate previste per i titolari di appalti di servizi aggiudicati da soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano anche ai contratti stipulati con operatori privati;
- precisando che i confini del “territorio” di Roma Capitale, rispetto ai quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione, sono coincidenti con i confini amministrativi della medesima Amministrazione come delimitati con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013;
- prevedendo che, nel caso delle figure giuridiche previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della L. 15 gennaio 1992, n. 21, la preventiva comunicazione può essere effettuata anche dal rappresentante legale o da persona dallo stesso espressamente delegata per tale comunicazione;

Considerato che in data 16 marzo 2015 il Dirigente della U.O. Contratti di Servizio mobilità privata e TPL non di linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si

riporta: “Ai sensi e per gli effetti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Babusci”;

Preso atto che in data 16 marzo 2015 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanza in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano;

Che in data 16 marzo 2015 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Ruiz”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per i motivi espressi in premessa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di modificare e integrare la deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30 dicembre 2014 come di seguito riportato:

- nel dispositivo, dopo il punto “8. dati del committente del servizio”, è aggiunto il seguente comma “I confini del territorio di Roma Capitale, entro il quale trova applicazione l’obbligo di comunicazione riportato al comma precedente, coincidono con i confini amministrativi della medesima Amministrazione come delimitati con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 dell’11 marzo 2013”;
- nel dispositivo, dopo il periodo “La comunicazione di tali dati dovrà essere redatta e sottoscritta, in regime di autocertificazione ai sensi delle norme vigenti, dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente [...] entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento”, è aggiunto il seguente periodo “Nel caso delle figure giuridiche previste dell’art. 7, comma 1, lettere b) e c) della L. 15 gennaio 1992, n. 21, detta comunicazione verrà resa, con le medesime modalità, dal rappresentante legale o da persona dallo stesso espressamente delegato per tale adempimento”;
- nel dispositivo, dopo il periodo “I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altri comuni che hanno necessità di operare in modo continuativo sul territorio di Roma Capitale, sempre nel rispetto della normativa di settore vigente, per assolvere ad un appalto di servizi aggiudicato da soggetti tenuti all’applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in conformità alle procedure ad

evidenza pubblica prescritte dal citato Decreto Legislativo” è aggiunto “ovvero per assolvere ad un contratto stipulato con operatori privati”;

- nel dispositivo, prima del periodo “E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina, anche per il tramite di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., richiedere copia registrata del contratto di appalto e ogni altra utile informazione per contrastare l’esercizio non conforme alla normativa vigente, dell’autorizzazione NCC” è aggiunto “Per entrambi i casi, la preventiva comunicazione dei suddetti dati produce effetti esclusivamente per i servizi consentiti dai citati contratti e per la durata degli stessi. Qualora la durata contrattuale è superiore ad un anno, la comunicazione deve essere rinnovata per ciascun anno. Per ogni altro servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o, nel caso delle figure giuridiche previste dall’art. 7, comma 1, lettere b) e c) della L. 15 gennaio 1992, n. 21, il rappresentante legale o la persona dallo stesso espressamente delegata per tale comunicazione, sono soggetti alla preventiva comunicazione dei dati riportati ai suddetti punti da 1 a 8”.

Il compenso per le attività svolte dalla società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in relazione alla presente proposta di deliberazione, trova copertura sui fondi stanziati per il Contratto di Servizio.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
16 marzo 2015.

Dal Campidoglio, li **27 MAR. 2015**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIATO - DIREZIONE GENERALE
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

Il Dirigente

D.ssa Maria Luigia Sabato

